

**PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.20 DEL 15-07-2020**

**Oggetto: VARIANTE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.).
ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2017, N. 14
"DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11".
ADOZIONE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il 24 giugno 2017 è entrata in vigore la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio», che prevede una revisione della strumentazione urbanistica comunale al fine di ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050;
- detta legge regionale promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica e prevede, come primo adempimento la compilazione da parte dei Comuni di una scheda di cui all'art. 4, comma 5, finalizzata a fornire informazioni territoriali utili all'emanazione del previsto provvedimento della Giunta Regionale del Veneto ed un elaborato grafico che attesti la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 13, comma 9;
- la nuova legge regionale ha previsto degli adempimenti da parte dei Comuni al fine di raccogliere i dati e le informazioni utili a definire, mediante specifico provvedimento della Giunta Regionale, la quantità massima di consumo di suolo ammesso per ogni Comune; entro il 25 agosto 2017 i Comuni erano tenuti a individuare gli "ambiti di urbanizzazione consolidata", nonché lo stato di fatto e di diritto dei suoli, mediante la compilazione di una scheda;
- il Comune di Cavaso del Tomba, in linea con le succitate disposizioni, ha provveduto con Delibera della Giunta Comunale n. 56 assunta nella seduta del 16/08/2017 all'identificazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata e alla loro trasmissione tramite PEC in data 17 agosto 2017 alla Regione del Veneto entro il termine stabilito dalla legge regionale 14/2017, art. 4 c.5;
- con provvedimento n. 668 del 15 maggio 2018, pubblicato sul BUR n. 51 del 25 maggio 2018, la Giunta Regionale ha stabilito, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 2017, la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sopra comunali omogenei;

A tal riguardo l'art. 14 della legge regionale 6 giugno 2017 n. 14 stabilisce quanto segue:

"1 ... b) i comuni dotati di P.A.T., in deroga a quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 1 e dall'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, approvano una variante urbanistica secondo la procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Entro otto giorni dall'adozione, la variante al P.A.T. è depositata e resa pubblica presso la sede del Comune per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia con le modalità di cui all'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Il Comune può attuare ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

3. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata.

4. Copia integrale della variante approvata è trasmessa, ai fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del P.A.T. ed è depositata presso la sede del Comune per la libera consultazione.

5. La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del Comune.

DATO ATTO che il Comune di Cavaso del Tomba (TV) si è dotato del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) approvato in Conferenza di Servizi il 09 agosto 2013 e ratificato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 336/93134/2013 del 26/08/2013;

DATO ATTO che, con provvedimento di Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018, al Comune di Cavaso del Tomba è stata assegnata la quantità massima di suolo consumabile pari a ettari 2,80;

DATO ATTO, inoltre, che il perimetro dell'urbanizzazione consolidata trasmesso alla Regione Veneto il 17/08/2017 è stato in questa sede rettificato (come previsto dall'art. 13, comma 9, della LR 14/2017);

VISTA la Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) in adeguamento alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 elaborata dal professionista incaricato l'Arch. Marisa Fantin e dall'arch. Francesco Sbetti di Vicenza (VI), acquisita al protocollo comunale n.6321/2020, costituita dai seguenti elaborati, non allegati alla presente deliberazione ma depositati agli atti:

- *Relazione Tecnica con i contenuti delle Norme Tecniche – estratto degli articoli modificati;*
- *Tavola Ambiti di urbanizzazione consolidata (LR 14/2017 art. 2) scala 1 : 10.000;*

VISTA la D.G.R. Veneto n.1366 del 18/09/2018, la quale, integrando le disposizioni contenute nella DGR n. 668/2018, ha definito che gli strumenti urbanistici in adeguamento ai contenuti di cui alla legge regionale n. 14/2017 e della D.G.R. n. 668/2018 rientrano nei criteri di esclusione di cui alla D.G.R. n. 1717/2013 e pertanto non sono assoggettati a valutazione ambientale strategica (VAS) o a verifica VAS;

VISTA la determina n. 100 del 28.02.2018 per l'incarico allo Studio "Archistudio di M.Fantin e I. Pangrazi Architetti Associati";

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 78 del TUEL (DLgs 18.08.2000 n. 267), "gli amministratori

[...] devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”;

VISTI gli articoli 42, 48, e 107 del D.Lgs 267/2000 e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al Consiglio Comunale;

VISTO l'allegato parere favorevole espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

CON votazione espressa in forma palese

DELIBERA

1. le premesse, che qui si intendono richiamate, fanno parte integrante del presente atto;
2. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, la variante n. 1 al vigente Piano di Assetto del Territorio nel rispetto di quanto contenuto negli elaborati (registrati al protocollo comunale n. 6321/2020) che fanno parte integrante della presente deliberazione anche se non fisicamente allegati, di seguito elencati:
 - *Relazione Tecnica contenente le Norme Tecniche – estratto degli articoli modificati;*
 - *Tavola abis Ambiti di urbanizzazione consolidata (LR 14/2017 art. 2) scala 1 : 10.000;*
3. di dare atto che rimangono validi gli elaborati del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) approvato in Conferenza di Servizi il 09 agosto 2013 e ratificato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 336/93134/2013 del 26/08/2013 non modificati con il presente provvedimento;
4. di dare inoltre atto che il procedimento amministrativo seguirà le disposizioni di cui all'art. 14 commi 2, 3 e 4 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 fino all'approvazione finale, precisando che gli elaborati della variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) sono depositati presso la segreteria comunale di questo Comune;
5. di altresì atto che dopo la definitiva approvazione della variante oggetto della presente gli elaborati saranno aggiornati e conseguentemente inviati alla Regione del Veneto ed alla Provincia di Treviso;
6. di dichiarare infine il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

**PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20
IN DATA 15/07/2020**

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto **VARIANTE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.). ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2017, N. 14 "DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11". ADOZIONE..**

Esprime parere ^{Favorevole} per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra.

Cavaso del Tomba, li 15/07/2020

Il Responsabile del servizio
BISSARO ENRICO

